

DIRETTIVA 2004/44/CE DELLA COMMISSIONE**del 13 aprile 2004****che modifica la direttiva 2002/69/CE che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/69/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari ⁽²⁾ stabilisce disposizioni specifiche relative alla procedura di campionamento e ai metodi di analisi da applicare per i controlli ufficiali.
- (2) Per la campionatura di pesci di grande dimensione è necessario specificare le modalità di campionamento al fine di garantire un'impostazione armonizzata in tutta la Comunità.
- (3) È di importanza fondamentale che i risultati delle analisi siano dichiarati ed interpretati in maniera uniforme in modo da garantire un'impostazione armonizzata in tutta l'Unione europea.
- (4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2002/69/CE.
- (5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 2002/69/CE è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

L'allegato II della direttiva 2002/69/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 209 del 6.8.2002, pag. 5.